

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE E ALLA NOMINA
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani n.
4 del 15/12/2025

Art. 1 – Oggetto ed istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la nomina, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito denominato OIV, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia.
2. L'OIV esercita, in piena autonomia, le attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento, nonché le attività di controllo strategico e ne riferisce, in proposito, direttamente all'Assemblea dei Sindaci e al Consiglio Direttivo dell'ATI di Trapani.

Art. 2 – Nomina e durata

1. L'OIV è un organo monocratico dotato di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del *management*, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle Amministrazioni Pubbliche.
2. L'OIV è nominato a seguito di procedura comparativa, con deliberazione del Presidente dell'ATI Trapani, per un periodo di 3 (tre) anni, salvo revoca motivata ovvero cessazione per altra causa, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Ente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ATI di Trapani, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 28.12.2023 che all'art. 35 comma 2 prevede che *“Il nucleo/OIV è composto da un consulente esterno esperto in materia nominato dal Presidente”*.
3. Le attività di Valutazione della Performance relativa a ciascun anno ed ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'OIV in carica al momento.

Art. 3 – Requisiti

1. I candidati alla nomina di OIV, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- c) non essere stati collocati in quiescenza e non aver superato la soglia dell'età per la pensione di vecchiaia.

Considerato quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06 agosto 2020 e ss.mm.ii., possono partecipare alla selezione coloro che risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Essendo l'ATI di Trapani un Ente con meno di 50 dipendenti, possono concorrere alla procedura per il conferimento dell'incarico di OIV monocratico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lett. a), b) e c) del citato D.M., i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale.

L'incarico di titolare di OIV monocratico, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato solo una volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 07/08/2023.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 06/08/2020, come modificato dal D.M. 07/08/2023, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e c) del succitato decreto, come modificato ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'art. 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8 del medesimo D.M. e ss.mm.ii.

Art. 4 – Cause di incompatibilità

1. I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi di cui al D.lgs. n. 39/2013:
 - trovarsi, nei confronti dell'ATI di Trapani, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - essere magistrati e/o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'ATI di Trapani;
 - avere svolto episodicamente attività professionale in favore e/o contro l'ATI di Trapani;
 - avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il personale, ancorché di inquadramento dirigenziale, in servizio nell'ATI di Trapani, ovvero con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - essere Revisori dei Conti dell'ATI di Trapani;
 - incorrere nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall'art. 236 del D.lgs. n. 267/2000;
 - essere dipendenti dell'ATI di Trapani;
 - rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero in organizzazioni sindacali o avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, avere rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 5 – Procedimento di nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura comparativa.
2. Il testo integrale del bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet dell'Amministrazione, per la durata di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi. La diffusione del bando viene assicurata, altresì, attraverso la pubblicazione sul portale INPA e sul Portale della Performance della Funzione Pubblica. La stessa potrà essere disposta con modalità ulteriori, di volta in volta opportune.
3. Per la partecipazione alla procedura, i candidati, entro i termini stabiliti dall'Avviso, dovranno presentare secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione, apposita domanda, sottoscritta corredata dalla seguente documentazione:
 - dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nonché all'assenza di cause di incompatibilità od ostative di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - *Curriculum Vitae et studiorum* da cui risulti il possesso dei requisiti attinenti all'area delle conoscenze ed esperienze professionali.
4. Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che, a seguito di istruttoria da parte di apposita Commissione, risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 e che non si trovino in una delle cause di incompatibilità o ostative di cui all'art. 4.

5. La procedura comparativa prevede una valutazione che terrà conto dei requisiti e degli elementi di seguito indicati, desumibili dal *Curriculum Vitae et studiorum*, nonché da un eventuale colloquio:
 - REQUISITI ATTINENTI L'AREA DELLE CONOSCENZE ED ESPERIENZE: saranno valutati eventuali titoli ulteriori rispetto a quello richiesto per la partecipazione, studi o esperienze all'estero e/o altre esperienze professionali qualificanti ed aggiuntive rispetto a quelle minime richieste;
 - ULTERIORI COMPETENZE: saranno oggetto di considerazione eventuali comprovate conoscenza informatiche e/o di semplificazione.
6. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito.
7. Al termine dei lavori la Commissione predisporrà l'elenco dei candidati che, a giudizio della stessa, appare più adeguato in merito all'incarico da svolgere, tenuto conto, in particolare, dei criteri sopra enunciati.
La Commissione trasmetterà detto elenco al Presidente ai fini dell'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico.
8. La nomina dell'OIV verrà effettuata con determinazione motivata del Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani.
9. Il provvedimento di nomina dell'OIV sarà pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione, nell'apposita sezione, e comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 6 – Funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - propone al Consiglio Direttivo dell'ATI di Trapani, con il supporto del servizio competente, il sistema di misurazione e valutazione della performance e il suo aggiornamento annuale, nel rispetto dei principi fissati dal D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., e dalla normativa regionale in materia;
 - monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità e dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;
 - comunica tempestivamente agli organi di governo le eventuali criticità riscontrate;
 - valida la relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
 - garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti, nelle disposizioni di legge e nei contratti collettivi integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - propone all'Organo competente la valutazione annuale dei Funzionari incaricati di E.Q.;
 - verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e alla L. n. 190/2012;
 - esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle leggi e dai regolamenti, in particolare le attività previste dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'ATI di Trapani.

Art. 7 – Il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'OIV svolge la sua attività, con cadenza adeguata alla necessità, ma garantendo comunque incontri periodici, presso gli uffici dell'Ente, operando anche da remoto.
2. L'OIV può richiedere agli Uffici, anche avvalendosi della struttura tecnica di supporto di cui al successivo articolo, informazioni e/o atti nell'ambito delle funzioni di competenza.

Art. 8 – Struttura tecnica di supporto

1. Al fine di assicurare all'OIV un'adeguata conoscenza dell'assetto organizzativo, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Ente, l'Ufficio Amministrativo-Contabile costituisce STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO.
L'OIV si avvale di tale struttura per lo svolgimento delle sue attività.
2. Le funzioni della tecnica di supporto si esplicano in attività di collaborazione all'OIV, mediante lo studio e l'approfondimento delle tematiche d'interesse, il monitoraggio delle evoluzioni nelle materie in argomento e il supporto organizzativo.

Art. 9 – Compenso dell'Organismo Indipendente di Valutazione

1. All'Organismo Indipendente di Valutazione viene corrisposto un compenso annuo, stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani.
2. Il compenso annuo spettante viene erogato in base all'effettivo periodo di incarico.

Art. 10 – Decadenza e revoca

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione decade:
 - per cause naturali;
 - per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3 o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'OIV è revocabile per gravi inadempienze o per inerzia nell'espletamento delle proprie funzioni.
3. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dal Presidente dell'ATI di Trapani, sentito il Consiglio Direttivo dell'Assemblea, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del contraddittorio.
4. In caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
5. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza, di dimissioni e in tutti i casi in cui sia necessario provvedere alla sostituzione per qualsiasi causa dell'OIV si procede alla surroga entro 30 (trenta) giorni, mediante nomina di un altro candidato risultato idoneo nella procedura.
Se ciò non risulta fattibile, si procede con l'indizione di una nuova procedura comparativa.

Art. 11 – Codice di comportamento

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:
 - l'attività svolta a contatto con le strutture interne dell'Ente deve in ogni caso avere una

valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa delle strutture stesse;

- i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo dell'Assemblea dell'ATI di Trapani per il tramite della struttura tecnica di supporto;
- deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Art. 12 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

